



**TRIBUNALE DI VITERBO**

SEZIONE CIVILE

All'udienza del giorno 11/03/2026, innanzi al Giudice designato, sono presenti:

- per parte ricorrente *Parte\_1* l'avv. [REDACTED] che dichiara di sostituire l'avv. [REDACTED];
- per parte resistente *Controparte\_1* l'avv. [REDACTED], che dichiara di sostituire l'avv. [REDACTED].

Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi ai propri atti, insistendo nell'eccezione di improcedibilità della domanda e richiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di opposizione, con richiesta di condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il procuratore di resistente discute la causa riportandosi ai propri atti e domandano il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.

Il Giudice

dato atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione e la redazione del provvedimento.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Verbale chiuso ad ore 15:44.

**Il Giudice**

*Lorenzo Del Castello*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO**

Sezione Civile

Il Tribunale di Viterbo, in persona del Giudice dott. Lorenzo Del Castello ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ex art. 429 c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **2213/2024** avente ad oggetto:  
“opposizione ex artt. 645 e 447 bis c.p.c. a decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 10/07/2024”

promossa da

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*), in giudizio con l'avv. [REDACTED]

ricorrente-opponente

contro

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in giudizio con l'avv. [REDACTED]

resistente-opposto

**Conclusioni**

**per parte ricorrente-opponente:** *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE, IN RITO: “accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda attesa la mancata prova in ordine all’esperienza della mediazione demandata dal Giudice, e, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 10/07/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo per i*

motivi tutti esposti”; IN VIA PRINCIPALE: “accertare e dichiarare la prescrizione delle somme residue del canone di locazione relativamente all’annualità 2018 ammontanti ad euro 1923,00, e, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 10/07/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo per i motivi tutti esposti”; “accertare e dichiarare che il sig. Pt\_1 è creditore nei confronti della CP\_1 [...] della somma di euro 1.843,48 a titolo di deposito cauzionale e interessi legali maturati sullo stesso a decorrere dalla data del deposito della somma dunque dal 23/05/2017 sino al 25/11/2024, oltre interessi legali maturandi sul capitale sino all’effettivo soddisfo, e, per l’effetto, compensare l’asserito credito vantato dalla parte opposta, e, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 10/07/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo per i motivi tutti esposti”; “rigettare la domanda di parte opposta in relazione alla richiesta degli oneri condominiali/consortili ammontanti ad euro 140,00, e, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 10/07/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo per i motivi tutti esposti”; “rigettare la domanda di parte opposta in relazione alla richiesta delle imposte di registrazione del contratto per difetti di titolarità del diritto in capo alla parte opposta, e per l’effetto rigettare la domanda di parte opposta, e, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 10/07/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo per i motivi tutti esposti”; “accertare e dichiarare la compensazione in ordine all’esborso di euro 500 effettuato dal sig. Pt\_1 e, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 10/07/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo per i motivi tutti esposti; IN OGNI CASO: “revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 10/07/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo per i motivi tutti esposti”; “con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge da corrispondere allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.

**per parte resistente-opposta:** *“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione - rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. /2024 r.g.n. 2561/2024 perché infondata in fatto ed in diritto, così confermando il decreto stesso in ogni sua parte, con rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre agli accessori di legge.”*

## **ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

### *1. Sui fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento*

1.1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, **Parte\_1** ha proposto opposizione, previa sospensione della provvisoria esecuzione, avverso al decreto ingiuntivo n. 458/2024 del 10/07/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Viterbo, con il quale **Controparte\_1** (d’ora in avanti anche solo **CP\_1** ” o “la società”) ha ingiunto il pagamento di euro 18.750, per canoni scaduti nonché per quelli a scadere fino alla data del rilascio, euro 140,00 per oneri condominiali ed euro 268,00 per spese di registrazione oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di sfratto per morosità liquidate in euro 250,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

A sostegno dell’opposizione, il ricorrente ha eccepito: 1. la prescrizione della annualità riguardante la differenza tra i canoni di locazione asseritamente non pagati nel 2018, pari ad euro 1.930,00; 2. la mancata restituzione del deposito cauzionale prestato dal conduttore al momento della sottoscrizione del contratto di locazione e i relativi interessi legali maturati su tale somma al 25/11/2024, pari ad euro 1.843,48 (di cui euro 1.680,00 a titolo di sorte capitale, oltre interessi legali sino al soddisfo); 3. la mancata prova in ordine alla quantificazione delle spese consorziali/condominiali; 4. la non debenza delle spese di registrazione del contratto per mancanza di titolarità del diritto vantato a tale titolo da parte opposta; 5. di aver sostenuto spese straordinarie pari ad euro 500,00 per l’installazione di un contatore dell’energia elettrica, assente nell’immobile al momento della sottoscrizione del contratto.

1.2. Si è costituita in giudizio parte resistente, domandando il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

1.3. Alla prima udienza, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, rilevato che le parti non aveva proceduto all'esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio nella materia in esame, il Giudice ha rinviato la causa mandando alle parti per l'assolvimento della condizione di procedibilità; fallita la mediazione, la causa è stata istruita in via documentale e rinviata all'odierna udienza per discussione, durante la quale le parti hanno precisato le proprie conclusioni come su indicate, e contestuale decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

## *2. Sulla procedibilità della domanda*

2.1. In via preliminare, parte ricorrente insiste affinché venga dichiarata l'improcedibilità della domanda attesa la mancata prova in ordine all'esperimento della mediazione, poiché il deposito del verbale negativo di mediazione da parte della società opposta sarebbe tardivo e irrituale, immediatamente dopo la prima udienza successiva all'assolvimento della condizione di procedibilità, tenutasi in data 9/7/2025.

2.2. L'eccezione non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28 *“il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. A tale udienza, il giudice, accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta, e in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”*.

Il tenore della legge appare chiaro: la condizione di procedibilità si considera assolta allorché la condizione è stata iniziata e si è conclusa in un momento antecedente alla successiva udienza di comparizione e l'improcedibilità della domanda consegue soltanto al mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Nel caso di specie, l'esperimento della mediazione non è stato in nessun caso messo in discussione, neppure dalla parte ricorrente, la quale non ha mai negato l'assolvimento della condizione di procedibilità – né avrebbe potuto far diversamente, salvo dichiarare il falso, avendo preso parte al procedimento – ma si è soltanto limitata ad eccepire che *“non risulta depositata nel fascicolo telematico la prova dell'espletamento del procedimento di mediazione”*.

Ebbene, un conto è l'aspetto sostanziale dell'assolvimento della condizione di procedibilità, circostanza mai contestata dal ricorrente, e che rileva ai fini della procedibilità; altro conto è la prova formale di tale adempimento, effettivamente intervenuta solo in un momento successivo all'udienza, benché il deposito del verbale negativo di mediazione sia stato comunque effettuato dalla società nella stessa data del 9/7/2025.

Ciò che conta, in definitiva, è che le parti abbiano avuto modo di interloquire in ordine alle rispettive pretese in un momento antecedente alla prosecuzione del giudizio, così da consentire loro, nell'eventualità, di risolvere la lite in via bonaria, evitando i costi del processo e i tempi per la definizione giudiziale della controversia e tanto è avvenuto nel caso di specie.

Sulla base di tali premesse, quindi, appare evidente che dalla produzione tardiva della sola prova della mediazione non può conseguire l'improcedibilità della domanda, stante il pacifico e tempestivo assolvimento della condizione di procedibilità, così come accertato in udienza da parte del giudice; opinare diversamente significherebbe adottare approcci formalistici, contrastanti con l'esigenza di tutela delle ragioni delle parti, costituzionalmente tutelata dall'art. 24 Cost., anche in contrasto anche con la *ratio* dell'istituto e con l'intenzione del legislatore.

2.3. La domanda, in definitiva, appare pienamente procedibile, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 5 del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28.

*3. Sulla prescrizione dei canoni di locazione da gennaio a dicembre 2018.*

3.1. Con il primo motivo di opposizione, parte ricorrente ha eccepito che le somme di euro 1.923,00 per canoni di locazione relativi all'annualità 2018 sarebbero prescritte per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 3, c.c.

3.2. Il motivo di opposizione non è fondato e va disatteso, per le ragioni di seguito indicate. Il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sorge a seguito del procedimento per convalida di sfratto per morosità introdotto dalla società CP\_1, nel quale l'odierno ricorrente si era costituito richiedendo la concessione del termine di grazia ex art. 55 l. n. 392/1978, poi non rispettato.

Per costante giurisprudenza, *“il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. "termine di grazia", manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice consegue "ipso facto" l'emissione da parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., senza che possano assumere rilievo eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità ...”* (Cass. civ. n. 5540/2012).

Di conseguenza, stante l'evidente incompatibilità logica tra la domanda avanzata nel precedente giudizio e l'attuale eccezione di prescrizione, si deve ritenere che la parte, con la richiesta ex art. 55 l. n. 392/1978 abbia manifestato una univoca volontà di rinuncia tacita all'eccezione di prescrizione, ex art. 2937, comma 3, c.c.

In tal senso, anche la Corte di cassazione, che ha ritenuto che *“La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede”* (Cass. civ. n. 24263/2023).

3.3. Il credito relativo ai canoni da gennaio a dicembre 2018, in disparte ogni considerazione in ordine all'efficacia delle mail prodotte dalla società opposta e asseritamente interruttive della prescrizione, non può ritenersi estinto per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 3, c.c., vista la rinuncia tacita all'eccezione secondo quanto stabilito dall'art. 2937, comma 3, c.c.

Il conduttore va considerato inadempiente rispetto ai canoni non interamente saldati a far data dal gennaio 2018, oltre interessi legali da determinarsi, in assenza di ogni domanda e allegazione sul punto, ai sensi degli artt. 1282 e 1284 co. 1 c.c., dalle singole scadenze al saldo.

#### *4. Sul deposito cauzionale.*

4.1. Con il secondo motivo di opposizione, parte ricorrente ha dedotto di aver corrisposto l'importo di euro 1.680,00, che lo stesso non gli era mai stato riconsegnato e che, pertanto, sulla somma dovevano essere calcolati gli interessi legali a far data dalla dazione e sino alla restituzione, da far valere in compensazione ai crediti vantati dalla società.

4.2. Anche tale motivo è infondato e non può trovare accoglimento.

Nell'ambito dei contratti di locazione, la funzione del deposito cauzionale è quella di garantire il locatore da eventuali inadempimenti del conduttore, dei quali il primo può essere informato solo allo scioglimento del rapporto contrattuale (si pensi agli eventuali danni all'immobile locato).

Per questo, infatti, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale non può che sorgere in capo al locatore soltanto alla scadenza del contratto e non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, atteso che solo in quel momento il locatore può avere contezza della necessità o meno di trattenere la somma a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati; di conseguenza, solo ove il locatore non rilasci la quanto consegnato in garanzia, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, il conduttore potrà esigerne la restituzione (in tal senso Cass. civ. n. 18069/2019).

4.3. L'importo corrisposto a titolo di deposito cauzionale, quindi, non può essere posto in compensazione dei crediti derivanti dal locatore per l'inadempimento, quantomeno fintantoché non sia intervenuto il rilascio dell'immobile.

In questo senso, anche la stessa volontà della società locatrice “La *Controparte\_1* nell'azione esecutiva di recupero di quanto ingiunto e maturato sino all'effettivo rilascio dell'immobile terrà conto della somma relativa al deposito cauzionale, che, per espressa volontà di parte opponente, sarà assoggettata a compensare con il maggior credito maturato dalla *Controparte\_1* .

#### *5. Sulle spese per oneri consortili/condominiali gennaio-febbraio 2024.*

5.1. Con il terzo motivo di opposizione, il ricorrente ha eccepito che la somma di euro 140,00 ingiunta a titolo di oneri consortili/condominiali risulta richiesta in maniera non chiara, non essendo dato comprendere se la stessa attenga ad oneri consortili o condominiali, e che, in ogni caso, non vi è prova agli atti che la società opposta abbia effettuato alcun versamento a rimborso del quale detti oneri sarebbero dovuti.

5.2. Il motivo è infondato e va rigettato.

L'art. 9 l. n. 392/1978 disciplina il riparto e il pagamento degli oneri accessori nei contratti di locazione e, al comma 3, stabilisce che “*Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate*”.

La norma va intesa nel senso che si riconosce al conduttore il diritto di ottenere la presentazione dei documenti di spesa prima di procedere al pagamento, fermo restando che lo stesso deve essere effettuato nel termine di due mesi dalla richiesta, altrimenti deve essere considerato automaticamente in mora, così come costantemente ripetuto in giurisprudenza: “*la disposizione del comma 3 dell'art. 9 della l. 27 luglio 1978 n. 392, che impone al*

*conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi della relativa richiesta, circoscrive altresì l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiederne l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio *dies interpellat pro homine*" (Cass. civ. n. 29329/2019, n. 23673/2008).*

L'ordinario riparto dell'onere probatorio stabilito ex art. 2697 c.c. non risulta inciso dalla richiamata disposizione e, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, si atteggia secondo il consolidato orientamento stabilito dal principio delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 13533/2001, secondo cui *"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte ..."*.

5.3. Nel caso di specie, dunque, risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, avendo la società opposta prodotto in giudizio il titolo del proprio credito (il contratto di locazione), allegato l'inadempimento del conduttore e indicato di aver formulato la rituale richiesta di pagamento per gli oneri, mediante trasmissione delle fatture datate 3/11/2023 e 5/12/2023, prodotte sub doc. 8 del fascicolo di parte, non disconosciute dall'odierno opponente né in sede di procedimento sommario (avendo egli avanzato la richiesta di termine di grazia per sanare la morosità ricomprendente anche detti importi) né nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il conduttore, invece, non ha dimostrato di aver tempestivamente esercitato la facoltà riconosciutagli dall'art. 9, co. 3, già citato, sicché lo stesso va considerato decaduto e,

conseguentemente, inadempiente anche in merito al pagamento degli oneri così come quantificati dalla parte locatrice.

*6. Sulla mancanza di titolarità del diritto di CP\_1 in ordine alla richiesta delle spese di registrazione del contratto.*

6.1. Con il quinto motivo di opposizione, il ricorrente ha eccepito che la società opposta non ha titolarità in ordine alla richiesta del pagamento della somma di euro 268,00, a titolo di imposta di registro del contratto di locazione, non avendo provato di aver sostenuto i relativi costi.

6.2. Tale eccezione è fondata e va accolta.

L'art. 15 del contratto di locazione prevede che *“l'imposta proporzionale di registro, dovuta per la registrazione del presente contratto e per le annualità successive...sarà liquidata e versata annualmente dal “Locatore” e da questi riaddebitata al “Conduttore” nella misura massima prevista dalla Legge”*.

Il presupposto per la richiesta di rimborso, a titolo di “riaddebito” di costi per gli oneri di registrazione, è che tali spese siano state effettivamente sostenute dalla locatrice e, agli atti, non vi è alcuna adeguata prova dell'avvenuto pagamento delle spese di registrazione del contratto di locazione.

La società, infatti, ha prodotto soltanto un mero prospetto riepilogativo unilateralmente predisposto, che non è idoneo a comprovare l'avvenuto versamento delle somme richieste (doc. 2 della fase sommaria).

6.3. Di conseguenza, in questa sede, revocato il decreto ingiuntivo opposto, il conduttore non può essere condannato al rimborso anche dell'importo di euro 268,00 a titolo di spese di registrazione.

*7. Sulle spese per opere straordinarie sostenute dal conduttore.*

7.1. Con l'ultimo motivo di opposizione, il ricorrente ha eccepito in compensazione di aver sostenuto la spesa di euro 500,00 per l'installazione del contatore dell'energia elettrica.

7.2. Il motivo appare infondato e non può trovare accoglimento.

L'art. 10 del contratto reca esplicita indicazione del fatto che il conduttore "*dichiara di aver visitato l'unità immobiliare oggetto del presente contratto deve averlo trovato idoneo all'uso convenuto e in ottimo stato di manutenzione e conservazione anche con riferimento agli impianti impegnandosi a restituirlo nelle medesime condizioni al termine della locazione*".

L'articolo contrattuale risulta oggetto anche di doppia sottoscrizione da parte dell'odierno ricorrente il quale, nel presente giudizio di opposizione, non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui, a fronte di tali dichiarazioni contrattuali, si sarebbe visto costretto alla spesa in discorso, vista l'assenza del contatore dell'energia elettrica.

La contestazione, pertanto, appare generica e contraria del principio di *venire contra factum proprium*, il quale vieta di assumere comportamenti contraddittori rispetto a condotte precedentemente tenute, tutelando la buona fede e l'affidamento altrui, ai sensi dell'art. 1375 c.c. e 2 Cost.

#### **8. Sulle spese di lite del giudizio.**

8.1. Con riguardo alle spese di lite, si rileva che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza. Pertanto, nel caso di specie, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, stante comunque la condanna dell'opponente al pagamento dei canoni di locazione e quindi la sua sostanziale soccombenza, questa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio.

8.2. In particolare, le spese sono liquidate come in dispositivo, considerate le spese vive documentate (euro 145,50 per contributo unificato e diritti di cancelleria + euro 12,80 per

spese di notifica) e, quanto ai compensi, tenuto conto dello scaglione di riferimento per il valore della causa (5.201-26.000) e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ai valori medi per le fasi del giudizio di studio, introduttiva e decisionale, non essendo emersi elementi per discostarsi e ai valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, non essendo state ammesse e raccolte prove costituenti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente, così provvede:

**1. REVOCA** il decreto ingiuntivo n. n. 458/2024 del 10/7/2024;

**2. CONDANNA** *Parte\_1* 1 pagamento:

- della somma di euro 18.750,00 per canoni scaduti e non interamente saldati a far data da gennaio 2018 nonché per quelli a scadere fino alla data del rilascio (euro 560,00 al mese), oltre interessi legali ex artt. 1282 e 1284 co. 1 c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- euro 140,00 per oneri condominiali, oltre interessi legali ex artt. 1282 e 1284 co. 1 c.c. dalla domanda (marzo 2024) al saldo;

**3. CONDANNA** *Parte\_1* alla refusione delle spese di lite in favore di *[...]*  
*CP\_1* che liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, nonché rimborso delle spese vive pari a euro 153.30.

Così deciso in Viterbo, 11/03/2026

**II GIUDICE**

*Lorenzo Del Castello*